

UNIONE CIECHI D'EUROPA Onlus

STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE SEDE SCOPI

ART. 1

1. L'Unione Ciechi d'Europa Onlus è una libera Associazione di Ciechi e Ipovedenti residenti in Italia o nei Paesi dell'Unione Europea e del Bacino del Mediterraneo, aperta alla partecipazione solidale di chiunque ne condivide gli scopi, e si ispira ai principi e alle disposizioni della Carta Costituzionale Italiana, della Costituzione Europea, della Carta dei Diritti dell'uomo e della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità emanate dall'Organizzazione delle Nazioni Unite.

2. È un'organizzazione di promozione sociale di ciechi e ipovedenti, singoli o associati, senza scopo di lucro, fondata sul volontariato, laica ed aperta all'intesa e collaborazione con le Istituzioni pubbliche e con altre Organizzazioni Sociali rappresentative e democratiche, nello spirito del più ampio pluralismo e per superare il corporativismo antagonista, che assume in forma abbreviata la denominazione U.C.d'E. Onlus, ed il suo Statuto Sociale, conforme alle disposizioni del Codice Civile, del Decreto Legislativo 460/97 e successive modificazioni e integrazioni e della **L.383/2000**, è improntato ai principi del federalismo, per garantire al sodalizio e alle sue strutture il massimo di autonomia e di democrazia partecipata.

ART. 2

SEDE

L'U.C.d'E. Onlus ha sede legale in Roma, via Collina 48, sedi autonome federali in ogni **capoluogo di Regione** e nei **capoluoghi di Provincia** del territorio Nazionale e nei Paesi dell'Unione Europea e del Bacino del Mediterraneo.

ART. 3

SCOPI

L'U.C.d'E. Onlus ha lo scopo di:

a) promuovere, in forma diretta o indiretta, la crescita umana, morale, civile, culturale, professionale, economica e sociale dei non vedenti e degli ipovedenti;

b) sviluppare, a tutti i livelli istituzionali politici ed amministrativi, col coinvolgimento delle organizzazioni sociali, delle famiglie e dei diretti interessati, una sistematica e positiva azione di rimozione di tutti quei fattori di esclusione o di ostacolo alla realizzazione della piena cittadinanza sociale dei ciechi e degli ipovedenti, dando ad essi la dignità e la responsabilità di essere protagonisti del proprio destino e compartecipi, a pieno titolo, del consorzio civile;

c) promuovere, in particolare, da parte del Governo o/e del Parlamento o/e delle Regioni, nell'ambito delle rispettive competenze, interventi legislativi o/e amministrativi per l'effettiva ed efficace attuazione delle norme di cui agli art. 1, 3, 18, 32 e 38 della Costituzione, nonché di tutte le disposizioni nazionali o regionali o comunitarie volte alla piena integrazione culturale, sociale ed economica dei ciechi e degli ipovedenti;

d) promuovere e sviluppare i rapporti internazionali con le istituzioni politiche, gli organismi amministrativi, le organizzazioni sociali e scientifiche deputate alla ricerca, alla prevenzione, alla cura, alla riabilitazione, al recupero e alla integrazione socio-economica delle persone con disabilità, specie visiva, con particolare riferimento ai Paesi dell'Unione Europea e del Bacino del Mediterraneo, con l'obiettivo primario di realizzare una utile rete di scambi nell'ambito scientifico e dei sistemi organizzativi volti all'educazione e alla formazione per l'autonomia e l'integrazione socio economica dei ciechi e degli ipovedenti;

e) promuovere e favorire la mobilità e l'integrazione dei non vedenti e degli ipovedenti stranieri in Italia ed analogamente degli Italiani all'Estero, in particolare nell'ambito dei Paesi Europei e del Bacino del Mediterraneo;

f) garantire la perequazione dei diritti a tutti i ciechi ed ipovedenti a prescindere dalla causa che ne ha determinato lo stato di minorazione visiva.

ART. 4

I SOCI

1. I Soci sono:

- a) Effettivi
- b) Aggregati
- c) Solidali
- d) Sostenitori

- a) sono Soci Effettivi i ciechi ed ipovedenti, di maggiore età, con residuo visivo non superiore a 3/10 con eventuale correzione;
- b) sono Soci Aggregati i ciechi ed ipovedenti, di minore età, con residuo visivo non superiore a 3/10 i cui diritti associativi vengono esercitati dal titolare della **patria potestà** o dal tutore;
- c) sono Soci Solidali i cittadini, di maggiore età, che condividono ed intendono direttamente partecipare all'organizzazione e all'attività dell'U.C.d'E. Onlus;
- d) sono Soci Sostenitori i cittadini, di maggiore età, che assicurano all'Associazione un sostegno economico, culturale e/o professionale.

2. I Soci Effettivi, i Soci Aggregati (tramite il legale rappresentante) e i Soci Solidali hanno diritto di elettorato attivo e passivo. Possono ricoprire la carica di Presidente solo i Soci Effettivi.

3. L'inammissibilità e l'esclusione dalla qualità di socio può essere determinata solo con espresso richiamo a norme vigenti del Codice Civile e Penale.

4. La qualità di Socio Effettivo, Aggregato e Solidale è incompatibile con la dipendenza di lavoro subordinato dall'U.C.d'E. Onlus.

5. La qualità di Socio si consegue con l'ammissione dell'istante ed il versamento della quota sociale; cessa con le dimissioni volontarie o con l'atto di esclusione motivato per fatti espressamente previsti dalle leggi.

6. Il Socio non può esercitare i diritti di elettorato attivo e passivo in stato di morosità.

TITOLO II

GLI ORGANI

ART. 5

Sono Organi Nazionali dell'U.C.d'E. Onlus:

- 1) il Congresso Nazionale;
- 2) il Presidente Nazionale;
- 3) il Consiglio Nazionale;
- 4) l'Ufficio di Presidenza Nazionale;
- 5) il Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori;
- 6) il Collegio Nazionale dei Probiviri.

Sono Organi Regionali dell'U.C.d'E. Onlus:

- 1) il Congresso Regionale;
- 2) il Presidente Regionale;
- 3) il Consiglio Regionale;
- 4) l'Ufficio di Presidenza Regionale;
- 5) il Collegio Regionale dei Sindaci Revisori;
- 6) il Collegio Regionale dei Probiviri.

Sono Organi Provinciali dell'U.C.d'E. Onlus:

- 1) Il Congresso Provinciale;
- 2) Il Presidente Provinciale;
- 3) Il Consiglio Provinciale;
- 4) L'Ufficio di Presidenza Provinciale;
- 5) Il Collegio Provinciale dei Sindaci Revisori;
- 6) Il Collegio Provinciale dei Probiviri.

Tutti gli Organi dell'U.C.d'E. Onlus, nazionali, regionali e provinciali, si rinnovano ordinariamente ogni tre anni.

IL CONGRESSO NAZIONALE

ART. 6

Il Congresso Nazionale è il massimo organo deliberante dell'U.C.d'E. Onlus. Esso si riunisce in via ordinaria ogni tre anni su convocazione del Presidente Nazionale, previa delibera del Consiglio Nazionale, ed in via straordinaria su richiesta di almeno due terzi dei componenti del Consiglio Nazionale.

La richiesta di convocazione del Congresso straordinario deve essere motivata e gli oggetti proposti per l'esame e la discussione dovranno essere posti ai primi punti dell'ordine del giorno. Il Congresso Nazionale Straordinario deve essere effettuato entro 90 (novanta) giorni dalla richiesta.

ART. 7

Il Congresso è composto dai delegati eletti dai Congressi Regionali dell'U.C.d'E. Onlus. Il loro numero è stabilito dal regolamento congressuale, di volta in volta definito e approvato dal Consiglio Nazionale, in relazione al numero degli associati, in regola con la quota sociale e che risultino iscritti al sodalizio almeno 90 (novanta) giorni prima. I componenti del Consiglio Nazionale, se non delegati, partecipano al Congresso di diritto. Essi godono di elettorato passivo e hanno diritto di parola. I componenti del Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori e del Collegio Nazionale dei Probiviri partecipano al Congresso Nazionale col solo diritto di parola ma non di voto.

ART. 8

Il Congresso è validamente costituito quando siano presenti la metà più uno dei delegati.

L'Ordine del giorno ed il Regolamento del Congresso sono fissati dal Consiglio Nazionale su proposta dell'Ufficio di Presidenza Nazionale.

Le decisioni sono prese a maggioranza dei delegati presenti.

Le votazioni sono valide quando ad esse partecipano la metà più uno dei delegati aventi diritto al voto.

ART. 9

Spetta al Congresso Nazionale:

- a) approvare la relazione politico-programmatica e finanziaria del Presidente Nazionale uscente o della gestione commissariale uscente;
- b) determinare le linee generali di politica associativa, organizzativa e finanziaria dell'U.C.d'E. Onlus per il successivo triennio;
- c) eleggere il Presidente Nazionale;
- d) eleggere il Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori;
- e) eleggere il Collegio Nazionale dei Probiviri;
- f) modificare ed integrare lo statuto dell'U.C.d'E. Onlus.

ART. 10

IL PRESIDENTE NAZIONALE

Il Presidente Nazionale:

- a) convoca e presiede l'Ufficio di Presidenza Nazionale;
- b) convoca e presiede il Consiglio Nazionale;
- c) ha la rappresentanza legale nazionale dell'Associazione;
- d) firma atti di concerto o di intesa o di collaborazione con le istituzioni pubbliche e private di rilevanza nazionale, previa delibera dell'Ufficio di Presidenza Nazionale;
- e) può costituirsi e resistere in giudizio per la tutela degli interessi morali e materiali dell'associazione, previa delibera del Consiglio Nazionale;
- f) attua tutte le deliberazioni assunte dagli organi nazionali;
- g) in caso d'urgenza promuove le azioni disciplinari nei confronti dei dirigenti presso il Collegio dei Probiviri di competenza;
- h) delibera, in caso d'urgenza e di necessità, con i poteri del Consiglio Nazionale, su tutte le materie di competenza del medesimo e i relativi atti vengono comunicati ai componenti l'Ufficio di Presidenza Nazionale e sottoposti a ratifica del Consiglio Nazionale nella prima seduta successiva.

IL CONSIGLIO NAZIONALE

ART. 11

Il Consiglio Nazionale è costituito dai Presidenti Regionali, che, in caso di impedimento, possono farsi sostituire da un membro dell'Ufficio di Presidenza Regionale. Ne fanno parte di diritto i Presidenti Nazionali delle Associazioni che hanno partecipato all'Atto Costitutivo dell'U.C.d'E. Onlus o che facciano atto di adesione successivamente.

Il Consiglio Nazionale può costituire gruppi di lavoro, all'interno dei quali viene eletto un coordinatore che collabora strettamente con il Presidente Nazionale.

Il Consiglio Nazionale si riunisce, in via ordinaria, subito dopo il Congresso Nazionale e successivamente almeno ogni sei mesi.

In via straordinaria si riunisce ogniqualvolta il Presidente Nazionale o l'Ufficio di Presidenza Nazionale lo ritengano opportuno o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

Elegge l'Ufficio di Presidenza Nazionale.

ART. 12

Le riunioni sono valide in prima convocazione con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Spetta inoltre al Consiglio Nazionale:

- a) vigilare sull'attuazione delle deliberazioni congressuali;

- b) deliberare su tutte le questioni d'organizzazione, d'amministrazione ordinaria e straordinaria di rilevanza economica, sociale e istituzionale dell'U.C.d'E. Onlus;
- c) fissare la misura della quota associativa e la percentuale di ripartizione dei contributi tra le varie strutture;
- d) deliberare la convocazione ordinaria e straordinaria del Congresso Nazionale fissandone l'ordine del giorno;
- e) approvare la relazione del Presidente Nazionale per il Congresso;
- f) approvare i bilanci preventivi e consuntivi;
- g) approvare il regolamento applicativo dello Statuto;
- h) deferire al Collegio dei Probiviri Nazionale, i dirigenti nazionali responsabili di violazioni statutarie e regolamentari.

Le riunioni del Consiglio Nazionale sono presiedute dal Presidente Nazionale.

ART. 13

L'UFFICIO DI PRESIDENZA NAZIONALE

L'Ufficio di Presidenza Nazionale è composto dal Presidente Nazionale che lo presiede e da 4 (quattro) membri eletti dal Consiglio Nazionale tra i suoi componenti.

Esso attua le delibere del Congresso e del Consiglio Nazionale e coadiuva il Presidente Nazionale nella cura e la gestione di tutte le politiche associative nazionali.

I suoi componenti possono essere delegati dal Presidente Nazionale al coordinamento di specifici settori organizzativi e operativi e possono ricevere specifico mandato di rappresentanza del Presidente Nazionale per esigenze determinate.

L'Ufficio di Presidenza Nazionale, convocato e presieduto dal Presidente Nazionale, delibera validamente con la maggioranza dei suoi componenti ed in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente Nazionale.

L'Ufficio di Presidenza Nazionale verifica la contabilità e l'amministrazione delle strutture Provinciali e Regionali, quando si renda necessario per note inadempienze di legge o di regolamento amministrativo contabile, previo concerto col rappresentante legale della struttura o, in caso di sua indisponibilità, con l'Ufficio di Presidenza della struttura.

ART. 14

IL COLLEGIO NAZIONALE DEI SINDACI REVISORI

Il Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori si compone di tre membri effettivi e due supplenti.

I membri effettivi eleggono al loro interno il Presidente.

Il Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori ha il compito di controllare l'amministrazione della struttura nazionale dell'U.C.d'E. Onlus, con facoltà di esaminare in ogni momento le scritture contabili.

Deve, inoltre, redigere una relazione di accompagnamento al conto consuntivo ed al bilancio preventivo predisposti annualmente.

IL COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI

ART. 15

Il Collegio Nazionale dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti.

I membri effettivi eleggono al loro interno il Presidente.

Il Collegio Nazionale dei Probiviri esamina e decide sulle questioni disciplinari ad esso sottoposte.

Le decisioni del Collegio Nazionale dei Probiviri sono inappellabili.

ART. 16

Le sanzioni disciplinari sono:

- la censura;
- la sospensione;
- l'espulsione.

L'organo deputato all'irrogazione delle sanzioni valuterà la gravità dell'infrazione commessa dall'associato, tenendo conto dell'eventuale recidiva.

La materia sarà disciplinata con apposito regolamento emanato dal Consiglio Nazionale.

TITOLO III

ORGANI PERIFERICI REGIONALI

IL CONGRESSO REGIONALE

ART. 17

Il Congresso Regionale è costituito dai delegati eletti dal Congresso Provinciale dell'U.C.d'E. Onlus. I componenti il Consiglio Regionale, se non delegati, partecipano al Congresso Regionale di diritto. Essi godono di elettorato passivo.

I componenti del Collegio Regionale dei Sindaci Revisori e del Collegio Regionale dei Probiviri partecipano al Congresso Regionale col solo diritto di parola.

Il Congresso Regionale si riunisce in via ordinaria ogni tre anni su convocazione del Presidente Regionale previa delibera del Consiglio Regionale, ed in via straordinaria su richiesta di almeno due terzi dei componenti del Consiglio Regionale.

La richiesta di convocazione straordinaria deve essere motivata e gli oggetti proposti per l'esame e la discussione, dovranno essere posti ai primi punti dell'ordine del giorno. Il

Congresso Regionale Straordinario deve essere effettuato entro 90 (novanta) giorni dalla richiesta.

ART. 18

Il Congresso è validamente costituito quando siano presenti la metà più uno dei delegati. L'ordine del giorno ed il Regolamento del Congresso sono fissati dal Consiglio Regionale su proposta dell'Ufficio di Presidenza Regionale. Le decisioni sono prese a maggioranza dei delegati presenti.

ART. 19

Spetta al Congresso Regionale:

- a) approvare la relazione politico – programmatica e finanziaria del Presidente Regionale uscente o della gestione commissariale uscente;
- b) determinare le linee generali di politica associativa, organizzativa e finanziaria dell'U.C.d'E. Onlus di ambito regionale per il successivo triennio;
- c) eleggere il Presidente Regionale;
- d) eleggere il Collegio Regionale dei Sindaci Revisori;
- e) eleggere il Collegio Regionale dei Probiviri;
- f) proporre modifiche ed integrazioni allo Statuto.

ART. 20

IL PRESIDENTE REGIONALE

Il Presidente Regionale:

- a) convoca e presiede l'Ufficio di Presidenza Regionale;
- b) convoca e presiede il Consiglio Regionale;
- c) attua tutte le deliberazioni assunte dagli organi regionali;
- d) ha la rappresentanza legale dell'Associazione in ambito regionale;
- e) firma eventuali atti di concerto, di intesa o di collaborazione con le Istituzioni pubbliche e private di rilevanza territoriale regionale, previa delibera dell'Ufficio di Presidenza Regionale;
- f) può costituirsi e resistere in giudizio per la tutela degli interessi morali e materiali dell'Associazione in ambito regionale, previa delibera del Consiglio Regionale;

g) in caso d'urgenza promuove le azioni disciplinari nei confronti dei dirigenti presso il Collegio dei Probiviri di competenza;

h) delibera, in caso d'urgenza e di necessità, con i poteri del Consiglio Regionale, su tutte le materie di competenza del medesimo e i relativi atti vengono comunicati ai componenti l'Ufficio di Presidenza Regionale e sottoposti a ratifica del Consiglio Regionale nella prima seduta successiva.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ART. 21

Il Consiglio Regionale è costituito dai Presidenti Provinciali che, in caso di impedimento, possono farsi sostituire da un membro dell'Ufficio di Presidenza Provinciale.

Il Consiglio Regionale può costituire gruppi di lavoro, all'interno dei quali viene eletto un coordinatore che collabora strettamente con il Presidente Regionale.

Il Consiglio Regionale si riunisce, in via ordinaria, subito dopo il Congresso Regionale e, successivamente, almeno ogni sei mesi.

In via straordinaria si riunisce ogniqualvolta il Presidente Regionale o l'Ufficio di Presidenza Regionale lo ritengano opportuno o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

Elegge l'Ufficio di Presidenza Regionale.

ART. 22

Le riunioni sono valide in prima convocazione con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

ART. 23

Spetta al Consiglio Regionale:

- a) vigilare sull'attuazione delle deliberazioni congressuali;
- b) deliberare su tutte le questioni d'organizzazione, d'amministrazione ordinaria e straordinaria di rilevanza economica, sociale e istituzionale dell'U.C.d'E. Onlus di competenza regionale;
- c) approvare i Bilanci preventivi e consuntivi;
- d) deferire al Collegio dei Probiviri Regionali i dirigenti Regionali responsabili di violazioni statutarie e regolamentari.

Le riunioni del Consiglio Regionale sono presiedute dal Presidente Regionale.

ART. 24

L'UFFICIO DI PRESIDENZA REGIONALE

L'Ufficio di Presidenza Regionale è composto dal Presidente Regionale che lo presiede e da 2 (due) membri eletti dal Consiglio Regionale tra i suoi componenti.

Esso attua le delibere del Congresso e del Consiglio Regionale e **coadiuva** il Presidente Regionale nella cura e la gestione di tutte le politiche associative regionali.

I suoi componenti possono essere delegati dal Presidente Regionale al coordinamento di specifici settori organizzativi e operativi e possono ricevere specifico mandato di rappresentanza del Presidente Regionale per esigenze determinate.

L'Ufficio di Presidenza Regionale, convocato e presieduto dal Presidente Regionale, delibera validamente con la maggioranza dei suoi componenti ed in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente Regionale.

L'Ufficio di Presidenza Regionale verifica, quando lo ritiene necessario, la contabilità e l'amministrazione delle Strutture Provinciali.

ART. 25

IL COLLEGIO REGIONALE DEI SINDACI REVISORI

Il Collegio Regionale dei Sindaci Revisori si compone di tre membri effettivi e due supplenti.

I membri effettivi eleggono al loro interno il Presidente.

Il Collegio Regionale dei Sindaci Revisori ha il compito di controllare l'amministrazione del l'U.C.d'E. Onlus in ambito Regionale con facoltà di esaminare in ogni momento le scritture contabili.

Deve, inoltre, redigere una relazione di accompagnamento al conto consuntivo ed al bilancio preventivo predisposti annualmente.

ART. 26

IL COLLEGIO REGIONALE DEI PROBIVIRI

Il Collegio Regionale dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti.

I membri effettivi eleggono nel proprio seno il Presidente.

Il Collegio Regionale dei Probiviri esamina e decide sulle questioni disciplinari ad esso sottoposte. Decide sui ricorsi avverso i provvedimenti del Collegio Provinciale dei Probiviri.

Avverso i provvedimenti del Collegio Regionale dei Probiviri è ammesso ricorso al Collegio Nazionale dei Probiviri.

TITOLO IV

ORGANI PERIFERICI PROVINCIALI

IL CONGRESSO PROVINCIALE

ART. 27

Il Congresso Provinciale è costituito dagli iscritti all'Associazione nell'ambito territoriale della Provincia.

Si riunisce in via ordinaria ogni tre anni su convocazione del Presidente Provinciale previa delibera del Consiglio Provinciale ed in via straordinaria su richiesta di almeno due terzi del Consiglio Provinciale.

La richiesta di convocazione straordinaria deve essere motivata e gli oggetti proposti per l'esame e la discussione, dovranno essere posti ai primi punti dell'ordine del giorno.

ART. 28

Il Congresso straordinario provinciale deve essere effettuato entro sessanta giorni dalla richiesta. Il Congresso è validamente costituito, in prima convocazione, quando siano presenti la metà più uno degli iscritti; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. L'ordine del giorno è fissato dal Consiglio Provinciale su proposta dell'Ufficio di Presidenza Provinciale.

Le decisioni sono prese a maggioranza degli iscritti presenti.

Spetta al Congresso Provinciale:

- a) approvare la relazione politico-programmatica e la relazione finanziaria del Presidente Provinciale uscente o della gestione commissariale uscente;
- b) determinare le linee generali di politica associativa, organizzativa e finanziaria dell'U.C.d'E. Onlus a livello provinciale per il successivo triennio;
- c) eleggere il Presidente Provinciale
- d) eleggere il Consiglio Provinciale composto da un minimo di sette e un massimo di undici membri;
- e) eleggere il Collegio Provinciale dei Sindaci Revisori;
- f) eleggere il Collegio Provinciale dei Probiviri;
- g) proporre modifiche ed integrazioni allo Statuto.

ART. 29

IL PRESIDENTE PROVINCIALE

Il Presidente Provinciale:

- a) convoca e presiede l'Ufficio di Presidenza Provinciale;
- b) convoca e presiede il Consiglio Provinciale;
- c) attua tutte le deliberazioni assunte dagli organi Provinciali;
- d) ha la rappresentanza legale dell'Associazione in ambito Provinciale;
- e) firma gli atti di concerto e di collaborazione con i rappresentanti delle istituzioni pubbliche e private di rilevanza territoriale provinciale, previa delibera dell'Ufficio di Presidenza Provinciale;
- f) può costituirsi e resistere in giudizio per la tutela degli interessi morali e materiali dell'associazione in ambito provinciale, previa delibera del Consiglio Provinciale;
- g) in caso d'urgenza promuove le azioni disciplinari nei confronti dei dirigenti presso il Collegio dei Probiviri di competenza;

h) delibera, in caso d'urgenza e di necessità, con i poteri del Consiglio Provinciale, su tutte le materie di competenza del medesimo e i relativi atti vengono comunicati ai componenti l'Ufficio di Presidenza Provinciale e sottoposti a ratifica del Consiglio Provinciale nella prima seduta successiva.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

ART. 30

Il Consiglio Provinciale è composto da un numero variabile da 7 a 11 membri eletti tra gli iscritti partecipanti al Congresso Provinciale.

Il Consiglio Provinciale può costituire gruppi di lavoro, all'interno dei quali viene eletto un coordinatore che collabora strettamente con il Presidente Provinciale.

Il Consiglio Provinciale si riunisce, in via ordinaria, subito dopo il Congresso Provinciale e successivamente almeno ogni sei mesi.

In via straordinaria si riunisce ogni qualvolta il Presidente Provinciale o l'Ufficio di Presidenza Provinciale lo ritengano opportuno o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

Elegge l'Ufficio di Presidenza Provinciale.

ART. 31

Le riunioni sono valide in prima convocazione con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

ART. 32

Spetta inoltre al Consiglio Provinciale:

- a) vigilare sull'attuazione delle deliberazioni congressuali provinciali;
- b) deliberare su tutte le questioni d'organizzazione, d'amministrazione ordinaria e straordinaria di rilevanza economica, sociale e istituzionale dell'U.C.d'E. Onlus di competenza provinciale;
- b) approvare la relazione del Presidente Provinciale per il Congresso Provinciale;
- c) approvare i Bilanci preventivi e consuntivi;
- d) deferire al Collegio dei Probiviri Provinciali i dirigenti Provinciali o gli iscritti responsabili di violazioni statutarie e regolamentari.

Le riunioni del Consiglio Provinciale sono presiedute dal Presidente Provinciale.

ART. 33

L'UFFICIO DI PRESIDENZA PROVINCIALE

L'Ufficio di Presidenza Provinciale è composto dal Presidente Provinciale che lo presiede e da 2 (due) membri eletti dal Consiglio Provinciale tra i suoi componenti.

Esso attua le delibere del Congresso e del Consiglio Provinciale e **coadiuva** il Presidente Provinciale nella cura e la gestione delle politiche associative provinciali.

I suoi componenti possono essere delegati dal Presidente Provinciale al coordinamento di specifici settori organizzativi e operativi e possono ricevere specifico mandato di rappresentanza del Presidente Provinciale per esigenze specifiche e determinate.

L'Ufficio di Presidenza Provinciale, convocato e presieduto dal Presidente Provinciale, delibera validamente con la maggioranza dei suoi componenti ed in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente Provinciale.

ART. 34

IL COLLEGIO PROVINCIALE DEI SINDACI REVISORI

Il Collegio Provinciale dei Sindaci Revisori si compone di tre membri effettivi e due supplenti. I membri effettivi eleggono al loro interno il Presidente.

Il Collegio Provinciale dei Sindaci Revisori ha il compito di controllare l'amministrazione dell'U.C.d'E. Onlus, in ambito Provinciale, con facoltà di esaminare in ogni momento le scritture contabili.

Deve, inoltre, redigere una relazione di accompagnamento al conto consuntivo ed al bilancio preventivo predisposto annualmente.

ART. 35

IL COLLEGIO PROVINCIALE DEI PROBIVIRI

Il Collegio Provinciale dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti.

I membri effettivi eleggono nel proprio seno il Presidente.

Il Collegio Provinciale dei Probiviri esamina e decide sulle questioni disciplinari ad esso sottoposte.

Avverso i provvedimenti del Collegio Provinciale dei Probiviri è ammesso ricorso al Collegio Regionale dei Probiviri.

ART. 36

Tutti gli organi collegiali dell'Associazione, se non previsto diversamente dallo Statuto, sono convocati, in via ordinaria, a mezzo raccomandata A.R. almeno otto giorni prima della data di svolgimento della seduta, in via d'urgenza, a mezzo di telegramma, fax o fonogramma, e-mail, almeno 48 ore prima dello svolgimento della seduta.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione della data, dell'ora e del luogo della seduta e la specificazione degli argomenti su cui l'organo è chiamato a discutere e deliberare.

La seduta può essere prevista in prima ed in seconda convocazione, che potrà tenersi anche ad una sola ora di distanza dalla prima.

Le norme che disciplinano la convocazione e lo svolgimento dei congressi sono emanate con apposito regolamento del Consiglio Nazionale.

TITOLO V

NORME AMMINISTRATIVE

ART. 37

Il patrimonio dell'U.C.d'E. Onlus è costituito:

- a) dall'ammontare dei contributi versati dagli associati;
- b) dagli interessi attivi ed altre eventuali rendite;
- c) da eventuali contribuzioni pubbliche e private o atti di liberalità;
- d) da ogni altro bene, mobile o immobile, o entità patrimoniale acquisita nel corso dell'attività a qualunque titolo.

ART. 38

Le Associazioni di ciechi ed ipovedenti formalmente costituite con atto pubblico ed operanti, per competenza territoriale o in ambito provinciale o in ambito regionale o in ambito nazionale, o in ambito dei Paesi dell'Unione Europea o dei Paesi del Bacino del Mediterraneo, possono chiedere ed ottenere di federarsi alle strutture dell'U.C.d'E. Onlus di rispettiva competenza territoriale;

Le Associazioni operanti nei Paesi dell'Unione Europea o nel Bacino del Mediterraneo, possono rivolgere la richiesta di federarsi unicamente al Consiglio Nazionale.

Le Associazioni di Ciechi ed Ipovedenti, perfezionato il Patto Federativo, hanno diritto ad una propria rappresentanza negli Organi Collegiali del Consiglio e dell'Ufficio di Presidenza nei termini convenuti nel Patto Federativo medesimo con diritti e doveri di assoluta parità rispetto ai componenti dell'U.C.d'E. Onlus.

Il Patto Federativo può essere rescisso per volontà unilaterale delle parti contraenti.

L'U.C.d'E. Onlus Nazionale può aderire ad organismi internazionali europei o mondiali costituiti da Associazioni di ciechi o ipovedenti o che abbiano comunque come scopo la cura degli interessi morali e materiali dei ciechi e degli ipovedenti.

NORMA TRANSITORIA

I Soci Fondatori nominano il Presidente Nazionale, il Consiglio Nazionale e l'Ufficio di Presidenza Nazionale provvisori con i poteri di nomina dei Commissari Regionali e Provinciali che durano in carica sino alla celebrazione dei Congressi Provinciali, Regionali e Nazionale, entro e non oltre il 31 dicembre 2010.

NORMA FINALE

Per quanto qui non espressamente previsto, si fa riferimento alle norme del C.C. in tema di associazioni o ad altre normative speciali applicabili.